

Origine

Comune di Lei
Provincia di Nuoro

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI:
BARBIERE, PARRUCCHIERE,
ESTETISTA E AFFINI**

INDICE

Art.	DESCRIZIONE
CAPO PRIMO	
DISPOSIZIONI GENERALI	
1	Oggetto del regolamento
2	Obbligo dell'autorizzazione
3	Rilascio dell'autorizzazione
4	Tipologia delle autorizzazioni
5	Rifiuto dell'autorizzazione
6	Natura e limiti dell'autorizzazione
7	Termine e validità dell'autorizzazione
8	Commissione comunale consultiva
CAPO SECONDO	
NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ	
9	Domanda
10	Accertamento dei requisiti di impresa artigiana
11	Ubicazione degli esercizi
12	Accertamenti igienico-sanitari
13	Requisiti igienici dei locali
14	Esercizi posti in località prive di acquedotto
15	Esercizi misti
16	Divieto di esercizio delle attività in forma ambulante
17	Arredamento e suppellettili degli esercizi
18	Attrezzatura e corredo degli esercizi
19	Determinazione delle distanze minime di nuovi esercizi da quelli preesistenti
20	Accertamento delle distanze ad opera della polizia municipale
21	Requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nelle attività soggette ad autorizzazione
22	Libretto di idoneità sanitaria
23	Conduzione igienica delle attività
24	Pulizia del personale
25	Impiego di solventi
26	Difesa dei locali contro le mosche
27	Esposizione dell'autorizzazione e delle tariffe
28	Orario di apertura dell'esercizio
29	Subingresso per cessione dell'azienda
30	Subingresso per cause di morte
31	Sospensione dell'attività
32	Decadenza e revoca dell'autorizzazione
CAPO TERZO	
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI GIÀ ESISTENTI	
33	Esercizi già esistenti
34	Requisiti igienici degli esercizi già esistenti
35	Mancata regolarizzazione degli esercizi già esistenti
CAPO QUARTO	
DISPOSIZIONI FINALI	
36	Tutela dei dati personali
37	Norme abrogate
38	Individuazione delle unità organizzative
39	Termine per la conclusione dei procedimenti
40	Pubblicità del regolamento
41	Casi non previsti dal presente regolamento
42	Rinvio dinamico
43	Vigilanza – Sanzioni
44	Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione delle leggi:
 - a) 14 febbraio 1963, n. 161, recante: «Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e simili» e successive modificazioni;
 - b) 4 gennaio 1990, n. 1, recante: «Disciplina dell'attività di estetista» e successive modificazioni;le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, comunque esercitate, anche a titolo gratuito.
2. Le attività sopra elencate sono svolte in luogo pubblico o privato da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali. Se le suddette attività sono svolte presso enti, istituti, alberghi, hotels, le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle stesse, fermo il possesso della qualificazione professionale, sono rilasciate nel rispetto delle sole norme igieniche prescritte, a condizione che l'attività sia riservata esclusivamente ai clienti della struttura.
3. Sono escluse dal presente regolamento le attività e le prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 200 euro.

Art. 2 Obbligo dell'autorizzazione

1. Chiunque intende esercitare nel territorio del comune le attività indicate nel precedente art. 1, o anche soltanto alcune di esse, è munito di apposita autorizzazione.
2. L'autorizzazione suddetta è rilasciata previo accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle leggi in materia e dalla normativa del presente regolamento.
3. Nel caso in cui l'autorizzazione amministrativa riguardi l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista, ciascuna attività è svolta in ambiente idoneo e separato nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 13.
4. Alle stesse condizioni, è consentito lo svolgimento congiunto di più attività nell'ambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 200 euro.

Art. 3 Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato agli accertamenti previsti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modifiche, secondo le norme procedurali contenute negli articoli seguenti e sotto l'osservanza delle prescrizioni igieniche e sanitarie stabilite nel presente regolamento.

Art. 4 Tipologia delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione amministrativa è rilasciata per una o più delle seguenti attività:
 - A – barbiere** – è l'attività esercitata esclusivamente su persona maschile e consistente nel taglio della barba e dei capelli ed in servizi tradizionalmente complementari;
 - B – parrucchiere** – è l'attività esercitata indifferentemente su uomo o donna e comprendente il taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e decolorazione, l'applicazione di parrucche ed ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello, con esclusione di ogni trattamento della barba;
 - C – estetista** – comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e con

l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e loro successive modifiche; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico;

D – mestieri affini – comprendono le attività rivolte all'adeguamento estetico dell'aspetto esterno del corpo a determinati canoni di moda e di costume come quelle, ad esempio, di visagista, truccatore, manicure e pedicure estetico, abbronzatura ecc.

Art. 5

Rifiuto dell'autorizzazione

1. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione è motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Contro il provvedimento di rifiuto dell'autorizzazione, è ammesso ricorso agli organi della giurisdizione amministrativa.

Art. 6

Natura e limiti dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario della stessa per un determinato esercizio e per i locali in essa indicati.

2. In caso di trasferimento della sede dell'esercizio o di variazione del numero o della destinazione dei locali, è richiesta nuova autorizzazione, che è rilasciata in base a nulla osta del competente servizio della azienda U.S.L., previo accertamento dei soli requisiti igienici dei locali, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 7

Termine e validità dell'autorizzazione

1. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, se le attività per le quali la stessa è stata rilasciata non hanno avuto inizio, l'autorizzazione è revocata.

2. Il comune, per comprovati motivi di necessità, può, su richiesta dell'interessato, prorogare il previsto termine di tre mesi per l'attivazione di un nuovo esercizio fino ad un anno.

Art. 8

Commissione comunale consultiva

Ai sensi dell'art. 96 D.Lgs. N.267/2000, non ritenuta indispensabile per il funzionamento dell'ente.

CAPO II

NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

Art. 9

Domanda

1. Le domande pervenute per l'ottenimento delle varie autorizzazioni – nuove aperture, abbinamenti, trasferimenti, subingressi, sospensioni – sono istruite dal competente ufficio comunale, nell'osservanza delle norme del presente regolamento e delle prescritte modalità procedurali.

2. Esse sono quindi sottoposte, in stretto ordine cronologico di arrivo, all'istruttoria d'ufficio.

3. Le domande di cui sopra sono indirizzate al comune e riportano i seguenti dati:

- 1) generalità del richiedente;
- 2) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività;
- 3) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere;
- 4) il possesso della qualificazione professionale del richiedente o dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'albo delle imprese artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale è documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda.

4. Alla domanda sono allegati:

- a) planimetria in scala adeguata della zona nella quale si intende attivare l'esercizio;

- b) pianta planimetrica dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la superficie e l'altezza;
 - c) ogni altra documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta dagli uffici competenti
5. In caso di accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione gli interessati esibiscono documentazione comprovante la disponibilità dei locali. Tale documentazione è prodotta entro 15 gg. dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.
6. L'esercizio dell'attività è subordinato al nulla-osta sanitario da parte del competente servizio di igiene pubblica circa la sussistenza dei requisiti di spazio e di idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature di cui al presente regolamento.
7. L'esercizio dell'attività può comunque essere iniziato solo al momento in cui l'interessato è entrato in possesso dell'autorizzazione amministrativa e del nulla-osta igienico-sanitario, e non oltre il termine di cui al precedente art. 7.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100..... a 200..... euro.

Art. 10

Accertamento dei requisiti di impresa artigiana

1. Non appena pervenuta la domanda, se l'impresa ha dichiarato di essere già iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane e non ha prodotto documentazione, l'ufficio comunale richiede la relativa conferma alla camera di commercio, industria e agricoltura territorialmente competente.
2. In difetto di tale iscrizione, si promuove l'accertamento, da parte della commissione provinciale per l'artigianato presso la camera di commercio, industria e agricoltura, che l'impresa di cui è titolare il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e se ne dovrà ottenere la relativa dichiarazione.
3. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 443/1985, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione accertano la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio.

Art. 11

Ubicazione degli esercizi

1. Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, devono aprirsi sul pianerottolo delle scale.
2. L'attività può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione sia isolata mediante porta chiudibile a chiave, che il laboratorio disponga di servizio igienico proprio e che il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti nel presente regolamento.
3. L'attività di estetista può essere svolta anche contestualmente ad attività similari quali: parrucchiere, barbiere (limitatamente a manicure), profumerie e saloni di bellezza.
4. Non può essere svolta in nessun caso presso ambulatori medici, istituti sanitari o farmacie.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100..... a 200 euro.

Art. 12

Accertamenti igienico - sanitari

1. L'ufficio comunale promuove, inoltre, da parte del competente servizio dell'azienda U.S.L., l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinato allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e della idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio.

Art. 13

Requisiti igienici dei locali

1. Spetta al servizio di igiene pubblica l'accertamento dei seguenti requisiti igienici:
 - a) i locali devono avere un'adeguata aerilluminazione naturale e una altezza, di norma, pari a mt. 3,00, e comunque, non inferiore a mt. 2,70;
 - b) nei locali privi di finestre ma con porte vetrate deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale mediante vasistas e comunque deve essere assicurata un'aerazione forzata che consenta un adeguato numero di ricambi/ore;
 - c) tutti gli esercizi devono essere dotati di un idoneo servizio igienico (anti + wc) e di un adeguato ripostiglio, in aggiunta ai locali adibiti all'attività, ad eccezione dei laboratori di estetica per i quali devono essere previsti i locali di cui alla successiva lett. m, n. 3;
 - d) nei locali in cui si svolge l'attività ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti, fino all'altezza di almeno 2 mt. devono essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili, che ne consentono la pulizia e disinfezione;
 - e) nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi in maiolica o materiale similare ad acqua corrente e potabile calda e fredda; tali lavandini devono essere provvisti di sistema per lo smaltimento dell'acqua di rifiuto;
 - f) gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di retrobottega o, comunque, di un locale separato, per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti, adeguatamente aerato;
 - g) l'arredamento dei locali deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una accurata disinfezione dei mobili e delle attrezzature di servizio;
 - h) in caso di ampliamento dei locali o di modifiche strutturali interne il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al comune per il prescritto nulla-osta sanitario;
 - i) non possono essere destinati alle attività oggetto di tale regolamento locali interrati o seminterrati;
 - l) gli esercizi misti per uomo e donna devono disporre di zone di lavoro idoneamente distinte
- m) l'apertura di nuovi esercizi e il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento dell'attività, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi igienici, ripostigli, sale di attesa) così determinate:
 - 1) esercizi di barbiere, parrucchiere per signora, parrucchiere per uomo e donna: superficie di almeno mq. 4 per ogni posto di lavoro con un minimo di mq. 15 per il primo posto (si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio);
 - 2) prestazioni semplici di pedicure estetico svolto presso gli esercizi di cui al punto 1): settore attrezzato di superficie mq. 6;

- 3) attività di estetica esercitata in locali autonomi: superficie di almeno mq. 30; in ogni caso gli esercizi di estetica dovranno disporre di: un locale ricevimento-attesa; 1 servizio igienico (WC + anti) per il pubblico adiacente alla sala di cui sopra; box distinti per attività con superficie minima di mq. 6 cadauno; locale doccia con anti/spogliatoio; 1 servizio igienico (WC + anti) ad uso esclusivo del personale (solo per locali con superficie superiore a mq. 70);
- n) le attività di cui al punto m, numeri 1 e 3, se abbinate in un unico esercizio, devono essere svolte in locali distinti ed aventi le superfici minime previste per le singole attività. È consentito l'utilizzo di una sala di attesa unica, con relativo servizio igienico, distinta però dalle sale di lavoro;
- o) le attività di estetica esercitate presso le rivendite di prodotti cosmetici ai sensi dell'art. 7 comma 20, della legge 4 gennaio 1990 n. 1, dovranno essere svolte in locali distinti con le superfici minime di cui al punto m, n. 3. Qualora le stesse siano limitate a prestazioni semplici di manicure e pedicure, il locale potrà avere una superficie minima di mq. 9.

Art. 14

Esercizi posti in località prive di acquedotto

1. Nei locali degli esercizi posti in località prive di acquedotto può essere riconosciuta, a giudizio del competente servizio della azienda U.S.L., l'idoneità igienica degli stessi, se vi è assicurata una provvista di acqua potabile in quantità sufficiente ad assicurare l'esercizio igienico dell'attività.

Art. 15

Esercizi misti

1. Gli esercizi misti, parrucchiere ed estetista dispongono di appositi reparti distinti, adiacenti ed intercomunicanti, ma con ingresso separato.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100..... a 200..... euro.

Art. 16

Divieto di esercizio delle attività in forma ambulante

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento non possono svolgersi in forma ambulante o di posteggio.

Art. 17

Arredamento e suppellettili degli esercizi

1. Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente regolamento sono dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata, e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di una cassetta, pure a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per la raccolta giornaliera delle immondizie.

2. Il mobilio e l'arredamento dei locali sono semplici e tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50..... a 100..... euro.

Art. 18

Attrezzatura e corredo degli esercizi

1. Tutti gli esercizi sono forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiati per ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alla importanza dell'esercizio stesso e al numero dei lavoratori; nonché di una cassetta contenente medicinali per il pronto soccorso.

2. Gli esercizi dei barbieri e dei parrucchieri sono forniti di comodi sedili rivestiti di materiale lavabile con appoggia-capo coperti con carta impermeabile, da rinnovarsi ad ogni servizio.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50..... a 100..... euro.

Art. 19

Determinazione delle distanze minime di nuovi esercizi da quelli preesistenti

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio è rilasciata se tra l'esercizio di nuova apertura o trasferito ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorre una distanza non inferiore a m. 300
2. La distanza viene misurata seguendo il percorso più breve sulla viabilità pubblica.
3. Le norme relative alle distanze non si osservano quando l'esercizio si svolge nell'ambito di enti, istituti, alberghi, hotels, ed è riservato esclusivamente alle persone loro clienti.

Art. 20

Accertamento delle distanze ad opera della polizia municipale

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti.
2. Tale accertamento è affidato alla polizia municipale.
3. È consentita una tolleranza del 20.....%.

Art. 21

Requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nelle attività soggette ad autorizzazione

1. Nelle attività soggette ad autorizzazione, secondo le norme del presente regolamento, è, in ogni caso, vietato l'impiego di procedimenti, di prodotti e di attrezzi non conformi alle comuni norme di igiene, che possano comunque recare pregiudizio alla salute dei clienti e dei lavoratori.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50..... a 100..... euro.

Art. 22

Libretto di idoneità sanitaria

1. Il personale dipendente, nonché il proprietario e le persone della famiglia che eventualmente lo coadiuvano nell'esercizio della sua professione, sono muniti del libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'autorità sanitaria locale, dal quale risulta la immunità da malattie infettive e diffuse.
2. I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette sono tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio, per essere esibiti ad ogni richiesta della autorità sanitaria e sono soggetti a rinnovazione annuale, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura del competente servizio sanitario.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da a euro.

Art. 23

Conduzione igienica delle attività

1. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:
 - a) Pulizia e disinfezione ambientale giornaliera: per la pulizia e la disinfezione dei locali ed arredi procedere nel modo seguente: spazzare e spolverare ad umido per evitare di sollevare polvere, forfora e capelli in tutti i locali. Per i piani di lavoro, lavandini, piastrelle, pavimenti e WC, lavaggio con acqua e detergente. In caso di superfici contaminate da materiale biologico (sangue) disinfettare, previo lavaggio, con clorossidante elettrolitico;
 - b) Pulizia e disinfezione degli strumenti di lavoro: per bigodini, pettini, spazzole e materiale plastico, lavaggio giornaliero con acqua e detergente. Qualora contaminati da materiale biologico (sangue), previo lavaggio o detersione, disinfettare con clorossidante elettrolitico. Per lame ed aghi usare quelli monouso e se si usano aghi da siringa questi non vanno rincappucciati. Aghi e strumenti taglienti monouso devono essere gettati a parte in appositi contenitori rigidi. Per rasoi, forbici e pinze, strumenti da manicure e pedicure, lavaggio con acqua e detergente dopo l'uso e disinfezione chimica o fisica ritenuta idonea dal servizio igiene pubblica;
 - c) Biancheria: teli, asciugamani, salviette, mantelline vanno sostituiti per ogni cliente; il lavaggio va effettuato in lavatrice a +60°, in caso di contaminazione con materiale biologico (sangue) dopo il pre-lavaggio aggiungere clorossidante elettrolitico;

- d) Cute lesa: utilizzare antisettico ritenuto idoneo dal servizio igiene pubblica. Nell'attività di barbiere usare matita emostatica monouso o crema emostatica; è preferibile che i prodotti dopobarba se in crema vengano spalmati dal cliente stesso;
- e) Capelli rasati: gli eventuali capelli rasati aderenti alla cute vanno rimossi con salviette monouso; è vietato utilizzare piumini onde evitare la diffusione di eventuali micosi;
- f) Tinture e fissativi: tinture, fissativi ed altri prodotti impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere, per le tinture, ai requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- g) Servizi a domicilio: coloro che intendono effettuare il servizio a domicilio del cliente dovranno recarsi forniti di valigetta idonea a contenere gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igieniche sopra elencate.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100..... a 200..... euro per ogni singola violazione.

Art. 24

Pulizia del personale

1. Il personale osserva costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, e indossa una vestaglia bianca o altro colore chiaro abbottonata, con maniche chiuse al polso, o con mezze maniche ad avambracci scoperti.

2. Prima di iniziare ciascun servizio, ed alla presenza del cliente, l'addetto al servizio si lava accuratamente le mani con acqua e sapone, utilizza strumenti di lavoro lavati e disinfettati, usa guanti monouso in presenza di dermatiti del corpo e del cuoio capelluto o durante pratiche estetiche come manicure e pedicure o durante la pulizia e la disinfezione degli strumenti di lavoro.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100..... a 200..... euro.

Art. 25

Impiego di solventi

1. I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, sono sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente.

2. Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, deve essere evitato che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi.

3. Inoltre per una migliore protezione a livello cutaneo, l'applicazione di tinture per capelli o altre sostanze nocive è eseguita proteggendo le mani con guanti monouso.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50..... a 100 euro.

Art. 26

Difesa dei locali contro le mosche

1. È fatto obbligo ai titolari degli esercizi oggetto del presente regolamento di osservare e fare osservare esattamente tutte le norme legislative, i regolamenti e le ordinanze emanate dalle autorità per la lotta contro le mosche.

2. In particolare, nella stagione estiva, le aperture degli esercizi e dei locali annessi sono munite di dispositivi atti alla difesa contro le mosche.

3. Le porte di accesso dall'esterno sono munite di tende pendule.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50..... a 100 euro.

Art. 27

Esposizione dell'autorizzazione e delle tariffe

1. L'autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è esposta nei locali dell'esercizio stesso, a visione del pubblico, unitamente alle tabelle contenenti l'orario di apertura e di chiusura e la tariffa dei corrispettivi per i vari servizi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50..... a 100 euro.

Art. 28

Orario di apertura dell'esercizio

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi artigianali per le attività disciplinate dal presente regolamento sono determinati dal comune, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria, ed in caso di disaccordo, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 8.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50..... a 100 euro.

Art. 29

Subingresso per cessione dell'azienda

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà per atto tra vivi di un esercizio comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione in capo al subentrante sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale e, se dovuti, dei requisiti di cui alla legge 443/85.

2. Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione al subingresso sono presentate secondo le modalità previste al precedente art. 9 e corredate dalla documentazione di cui alla lett. a) dello stesso, nonché del contratto di affitto o di compravendita dell'azienda, della dichiarazione di rinuncia, con firma autenticata, dell'attuale titolare e la contemporanea riconsegna da parte dello stesso dei titoli a lui intestati.

3. Nel caso di subingresso per atto tra vivi è ammesso il proseguimento, senza interruzione, dell'attività da parte del subentrante, purchè questi richieda la voltura dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività e sia in possesso della qualificazione professionale e del libretto sanitario, all'atto della presentazione della domanda.

4. Qualora non sia in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'azienda può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualificazione professionale ed aver chiesto l'autorizzazione.

5. Qualora non ottenga la suddetta qualificazione professionale entro un anno dalla data di acquisizione del titolo, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

6. In caso di trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida per la durata del contratto di affitto dell'azienda e alla sua scadenza è sostituito, previa richiesta dell'avente diritto, da una nuova autorizzazione a lui intestata.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100..... a 200 euro.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100..... a 200 euro.

Art. 30

Subingresso per causa di morte

1. Nel caso di morte del titolare, gli eredi in possesso della qualificazione professionale che intendono proseguire nell'attività presentano regolare domanda di subingresso al comune secondo le modalità previste al precedente art. 29.

2. Essi possono, peraltro, ottenere l'intestazione dell'autorizzazione, per un periodo di 3 anni, anche in mancanza della qualificazione professionale, ove comprovino che, di fatto, l'attività viene esercitata da persona qualificata.

3. Scaduto il triennio senza che alcuno degli eredi compri il possesso dei necessari requisiti soggettivi, l'autorizzazione decade di diritto.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100..... a 200 euro.

Art. 31

Sospensione dell'attività

1. Il comune, per comprovati motivi di necessità, può, su richiesta dell'interessato, consentire la sospensione di attività di un esercizio per periodi superiori a trenta giorni e fino un massimo di un anno.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 200 euro.

Art. 32

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 3 decade nelle seguenti ipotesi:
 - per morte del titolare;
 - per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti;
 - per mancata attivazione dell'esercizio entro i tre mesi successivi alla data di rilascio dell'autorizzazione, ove, previa diffida, l'interessato non provveda entro cinque giorni dalla notifica della stessa, ad aprire l'esercizio o a richiedere una proroga all'apertura, ovvero quando la proroga non venga concessa;
 - per sospensione non autorizzata dell'attività per oltre trenta giorni, ove, previa diffida, l'interessato non provveda, entro cinque giorni, a riaprire l'esercizio ovvero a richiedere la sospensione dell'attività, o quando la sospensione non venga concessa.
2. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
 - per sopravvenuta mancanza delle superfici minime richieste e dei requisiti igienico-sanitari;
 - per reiterate interruzioni dell'attività o altre gravi e ripetute turbative al buon andamento della stessa, tali da compromettere le esigenze degli utenti del servizio;
 - per abuso della professione, nonché per ripetute violazioni delle disposizioni di legge o regolamenti vigenti che abbiano determinato un precedente provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio.

CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI GIÀ ESISTENTI

Art. 33
Esercizi già esistenti

1. Coloro che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitano le attività professionali in argomento, per poter continuare tali attività, richiedono l'autorizzazione prevista dalla citata legge e dall'art. 2 del regolamento.

2. Tale autorizzazione è concessa senza subordinazione a condizioni di sorta, eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 8 agosto 1995, n. 443, relativa alla disciplina giuridica delle imprese artigiane.

Art. 34
Requisiti igienici degli esercizi già esistenti

1. I locali degli esercizi esistenti al momento della entrata in vigore del presente regolamento, che non si trovano nelle condizioni igieniche prescritte, sono opportunamente trasformati e adattati a cura dei proprietari o conduttori di essi, entro il termine di tempo loro assegnato dal comune.

Art. 35
Mancata regolarizzazione degli esercizi già esistenti

1. A partire da novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, gli esercenti, che non si sono muniti dell'autorizzazione prescritta, sono soggetti alla sanzione del pagamento di una somma da 100..... A 200 euro.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

Art. 37
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 38
Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'unità organizzativa competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, viene designata come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	O G G E T T O	Settori di intervento	Unità organizzativa

Art. 39
Termine per la conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	I N T E R V E N T I	Giorni utili decorrenti dalla richiesta

Art. 40
Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
 - ai responsabili dei servizi comunali;

Art. 41
Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 42
Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 43 **Vigilanza - Sanzioni**

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere in tutti i locali ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

5. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni amministrative, in rapporto alla gravità della violazione accertata, può essere disposta la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di 7 ed un massimo di 90 giorni.

6. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, oltre la sanzione amministrativa, si dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato.

7. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali o senza l'autorizzazione comunale si applicano le sanzioni pecuniarie ed amministrative previste all'art. 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonché la chiusura dell'esercizio.

Art. 44 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.